



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEI - SANI"



Ente accreditato dalla Regione Lazio per la formazione e l'orientamento ~ Determinazione 10 Febbraio 2015 n.G01083  
Via Ponchielli - 04100 LATINA - 0773/663325 - C.F. 80003040591

[www.isgalileisani.edu.it](http://www.isgalileisani.edu.it) ~ [ltis018006@istruzione.it](mailto:ltis018006@istruzione.it) ~ [isgalileisani@isgalileisani.edu.it](mailto:isgalileisani@isgalileisani.edu.it) ~ PEC [ltis018006@pec.istruzione.it](mailto:ltis018006@pec.istruzione.it)

Latina 12/12/2025

Circolare n. 121 /DOC

Ai docenti

Circolare n. 71 /ALUNNI

Agli alunni e alle famiglie

Circolare n° 100 /ATA

Al personale ATA

p.c. alla DSGA

### OGGETTO: DIVIETO DI FUMO

Con la circolare prot. n. 293 del 22/01/2024 avente a oggetto "Divieto di fumo" si ribadisce che, a norma dell'art. 51 della legge 3/2003, il divieto di fumare nei locali chiusi è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Si ricorda quindi a tutto il personale scolastico (alunni, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che è fatto **assoluto divieto di fumare all'interno dell' edificio scolastico**: aule, corridoi, uffici, bagni, palestre e qualsiasi locale chiuso utilizzato per attività scolastiche.

**Il divieto è esteso altresì anche alle pertinenze esterne:** cortile, parcheggi, giardini e qualsiasi area all'aperto di pertinenza della scuola.

**Come previsto dalla normativa, ai trasgressori saranno applicate le opportune contravvenzioni.**

Tutti coloro infatti che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marina Palumbo

Firma autografa omessa